



COMUNE DI CONTROGUERRA

Provincia di Teramo

Via G. Amadio n. 2 - C.A.P. 64010 - Tel. 0861 809901
P.IVA 00592770671 - Cod. Fisc. 82001760675 - c.c.p. n. 11686649

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con delibera consiliare n. del

INDICE

Articolo 1

DEFINIZIONI, OGGETTO E FINALITÀ

Articolo 2

ELENCO E SUDDIVISIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 3

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 4

GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 5

AFFIDAMENTO IN GESTIONE

Articolo 6

RISOLUZIONE CONTRATTO DI GESTIONE

Articolo 7

UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI IN DI GESTIONE DIRETTA

Articolo 8

UTILIZZO PALESTRE ANNESSE ALLE SCUOLE IN GESTIONE DIRETTA

Articolo 9

UTILIZZO TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA

Articolo 10

CANONE PER IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 11

NORME DI ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI E RESPONSABILITA'

Articolo 12

TARIFFE DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 13

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

Articolo 1

DEFINIZIONI, OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

L'uso pubblico degli impianti è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per **COMUNE** il Comune di Controguerra (TE);
- b) per **IMPIANTO SPORTIVO**, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive e motorie;
- c) per **ATTIVITÀ SPORTIVA**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo o rivolta al benessere della persona senza finalità competitive;
- d) per **IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE**, quelli che per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni d'interesse generale;
- e) per **PALESTRE ANNESSE ALLE SCUOLE**, le palestre comprese nei plessi scolastici esistenti all'interno del territorio comunale.

Gli impianti sportivi comunali, in un'ottica di soddisfacimento degli interessi generali della collettività, sono destinati alla promozione ed alla pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, al fine di garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili nei singoli impianti secondo l'omologazione.

Si considerano tali:

- 1) l'attività agonistica svolta da società e associazioni sportive professionistiche o dilettantistiche, regolarmente affiliate alle Federazioni sportive nazionali e iscritte al registro CONI, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
- 2) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
- 3) l'attività sportiva per le scuole;
- 4) l'attività motoria a favore di diversamente abili e anziani;
- 5) l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza, promossa da associazioni, società, enti o comitati formalmente costituiti.

Articolo 2

ELENCO E SUDDIVISIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi ubicati nel Comune di Controguerra, di proprietà comunale, sono i seguenti:

A) Impianti di interesse generale

1. Campo di calcio "San Rocco";

B) Palestre annesse alle scuole

1. Palestra annessa alla Scuola Elementare-Media in via Giovanni Amadio;

Articolo 3

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali di cui al precedente art. 2 potranno essere gestiti secondo le seguenti modalità:

- gestione diretta;
- affidamento in gestione;

Articolo 4

GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI

Il Comune qualora lo ritenga opportuno e conveniente potrà decidere di gestire direttamente tutti o parte degli impianti sportivi di cui al precedente art. 2, lettera A) e B), attraverso proprio personale o della collaborazione di associazioni, società sportive o enti o comitati, previa sottoscrizione di idonea convenzione e per un periodo non inferiore ad uno anno e non superiore ad anni cinque.

Non è consentito alla stessa associazione, società sportiva o ente o comitato ottenere in affidamento o collaborare con il Comune nella gestione di più di un impianto sportivo se non in caso di mancanza di altre richieste per lo stesso impianto e per lo stesso tipo di attività sportiva.

In caso di collaborazione già in essere, l'associazione, società sportiva o ente o comitato ha facoltà di rinunciare alla collaborazione medesima per assumere la gestione di altro impianto.

Le richieste di collaborazione potranno essere presentate sulla base delle modalità precisate in apposito avviso pubblico da parte del Comune.

Per le palestre annessi alle scuole, art. 2, lettera B, il Comune potrà avvalersi della collaborazione degli istituti scolastici o di associazioni, società sportive o enti che utilizzano l'impianto sportivo, previo parere del competente consiglio d'istituto solo nel caso di utilizzo durante l'orario scolastico e previa sottoscrizione di idonea convenzione che possa regolamentare, tra l'altro, anche l'apertura, la chiusura, la pulizia e la sorveglianza dei locali interessati e per un periodo non inferiore ad uno anno e non superiore ad anni cinque.

Articolo 5

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

L'affidamento, in via generale, avverrà a favore dei soggetti individuati dall'art. 2, comma 1), della L.R. 27/2012 e s.m.i., secondo procedure ad evidenza pubblica e sulla base dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2), della legge predetta, cui attribuire punteggi omogenei e proporzionati.

Ai fini della scelta dell'affidatario si terrà conto anche dei criteri previsti dal successivo art. 3) della predetta L.R. 27/2012, attribuendo punteggi stabiliti nell'avviso pubblico ai progetti presentati dai concorrenti per la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione.

La Giunta Comunale sarà chiamata ad approvare lo schema di convenzione, stabilendo, ai sensi dell'art. 3, lett. d), della citata L.R. 27/2012, la previsione del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale contributo massimo che si intende concedere per la gestione. La durata massima della convenzione non può superare i cinque anni.

L'affidatario deve provvedere alla custodia degli impianti sportivi (apertura, chiusura, sorveglianza, manutenzione ordinaria) con proprio personale sia per l'utilizzo diretto che a terzi.

E' a carico dell'affidatario inoltre, il taglio dell'erba lungo le recinzioni sia nella parte interna che esterna e la preparazione dei campi di gioco per le partite ufficiali.

L'affidatario è tenuto a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo affidatario che ha utilizzato la struttura.

L'utilizzo degli impianti sportivi, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intendono effettuati a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale.

L'affidatario dovrà rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'ufficio tecnico comunale, in funzione dell'uso dell'impianto durante l'affidamento in gestione.

A tale scopo, all'atto dell'affidamento, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società apposita dichiarazione di responsabilità, con l'impegno di rifondere gli eventuali danni provocati dal non corretto uso dell'impianto.

L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritti in cui si trova; per la consegna sarà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza.

All'inizio di ogni mese l'affidatario deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'orario di utilizzo diretto degli impianti sportivi, affinché il competente ufficio possa darne comunicazione esterna attraverso avviso pubblico. Detto utilizzo diretto da parte dell'affidatario, nelle fasce orarie 18.00/20.00 – 20.00/22.00 e nell'arco settimanale lunedì/venerdì, non potrà superare il limite di sei fasce su un totale di dieci, di cui tre per la fascia 18.00/20.00 e tre per la fascia 20.00/22.00. Per quanto riguarda la fascia pomeridiana (15.00/18.00), dal lunedì al venerdì l'affidatario può riservarsi l'utilizzo della struttura sportiva per un numero di massimo tre giorni alla settimana.

Negli orari liberi chiunque può utilizzare l'impianto sportivo, facendo richiesta all'amministrazione comunale, pagando la tariffa al Comune così come stabilito in sede di approvazione di bilancio di previsione.

Il Comune, nell'assegnazione dei spazi liberi, dovrà rispettare le priorità di utilizzo degli impianti sportivo così come nell'ordine elencato:

1. Scuole di Controguerra
2. Associazioni o Enti di promozione con sede legale in Controguerra regolarmente affiliate alle federazioni di competenza e riconosciute dal CONI
3. Libere aggregazioni di cittadini con residenza a Controguerra
4. Associazioni o Enti di Promozione regolarmente affiliate alle federazioni di competenza e riconosciute dal CONI.
5. Libere aggregazioni di cittadini.

Nel caso in cui gli spazi liberi non fossero utilizzati da nessuno, potranno essere utilizzati dall'affidatario previa comunicazione al Comune di Controguerra alle stesse condizioni dell'affidamento.

Le spese di funzionamento (metano, acqua ed illuminazione) sono a carico dell'Amministrazione Comunale di Controguerra.

Le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell'affidatario. Le manutenzioni e riparazioni straordinarie sono a carico dell'Amministrazione Comunale, come ad esempio la piastrellatura del reparto spogliatoio, riparazioni e/o sostituzioni infissi, porte, ecc. tinteggiatura esterna ed interna, interventi sulla rete di recinzione, sostituzione fari e degli impianti illuminazione.

E' facoltà dell'affidatario dare la disponibilità dell'impianto sportivo ai cittadini residenti per svolgere l'attività di camminamento, negli orari concordati con l'amministrazione comunale, anche mediante apposite convenzioni con associazioni aventi sede legale nel Comune di Controguerra.

Articolo 6

RISOLUZIONE CONTRATTO DI GESTIONE

Il Comune potrà, a proprio giudizio insindacabile e previa formale contestazione, risolvere il contratto di gestione con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento dei danni, qualora:

- a) l'affidatario reiteri inadempimenti gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto sportivo a danno dei fruitori dello stesso;
- b) insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili all'affidatario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto sportivo anche con riferimento a situazioni di carattere igienico-sanitario che dovessero emergere da specifici controlli da parte degli incaricati del Comune, i quali avranno libero accesso all'impianto in ogni orario;

- c) l'affidatario ostacoli la fruibilità dell'impianto sportivo ai soggetti autorizzati dal Comune;
- d) l'affidatario abbia ceduto in tutto o in parte la gestione a terzi dell'impianto sportivo e delle attrezzature senza la relativa autorizzazione dell'Ente;
- e) l'affidatario non abbia corrisposto il canone (se previsto) e, invitato ad adempiere, non abbia provveduto entro 30 giorni;
- f) l'affidatario abbia adibito l'impianto sportivo o utilizzato lo stesso per attività illecite.

In ogni caso la risoluzione potrà avvenire anche quando l'affidatario non adempia agli obblighi manutentivi o non adempia alle altre prescrizioni definite nella convenzione.

In caso di scioglimento del soggetto gestore la convenzione si intenderà risolta automaticamente senza che il soggetto gestore o chi per esso possa accampare diritti o riserve di sorta.

Articolo 7

UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA

Le richieste per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali possono essere presentate da associazioni, società sportive, enti, comitati o privati cittadini e devono pervenire al Comune di Controguerra nei termini indicati nel presente articolo.

Al fine di permettere la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:

- entro il 10 settembre di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi pari o superiori a 30 giorni o relative all'intero anno sportivo;
- almeno 15 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.

Per la prima annualità il termine è stabilito con delibera di giunta comunale.

Le autorizzazioni per l'utilizzo degli impianti sportivi sono rilasciate con specifica determina del responsabile del settore competente e non possono avere una durata superiore a un'intera stagione agonistica o a un intero anno scolastico.

Per le richieste presentate entro la predetta data del 10 settembre i calendari di utilizzo degli impianti sono formulati dal competente ufficio e resi noti agli utenti entro il 30 Settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari e i turni assegnati. Ciò potrà verificarsi nei casi in cui si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni organizzate, patrociniate o autorizzate dal Comune oltre che per consentire la manutenzione degli impianti o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi.

In tal caso si provvede a comunicare tempestivamente agli interessati le variazioni, trovando soluzioni alternative.

Nessuna autorizzazione all'utilizzo può essere rilasciata dal Comune a soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato istanza fuori dal termine stabilito, salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia accertata la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui o per periodi limitati.

Le autorizzazioni non possono essere cedute a soggetti diversi dai richiedenti.

I soggetti richiedenti possono rinunciare agli spazi, totalmente o parzialmente, dandone comunicazione per iscritto almeno quindici giorni prima della cessazione per l'eventuale assegnazione ad altri soggetti. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è subordinato al pagamento delle relative tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

Le associazioni possono in sede di domanda presentare un progetto tecnico di attività sul territorio, che deve contenere sia la parte descrittiva che quella quantitativa e che se ritenuta meritevole di accoglimento con apposito atto deliberativo di giunta comunale è possibile esentare dal pagamento di tariffe comunali.

In presenza di più domande relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto sarà rilasciata prioritariamente ad associazioni, società sportive o enti aventi sede e che svolgono attività specifica a Controguerra secondo il seguente ordine di priorità:

1° - associazioni/società sportive che partecipano ai campionati federali, nel seguente ordine di rilevanza: internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale;

2° - federazioni e gli enti di promozione sportiva;

3° - associazioni, società sportive o enti con data anteriore di affiliazione alle Federazioni o a enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI;

4° - associazioni, società sportive o enti che dimostrino l'attività svolta negli ultimi cinque anni e programmata per l'anno di riferimento.

5° - associazioni, società sportive o enti con il maggior numero di atleti tesserati;

6° - associazioni, società sportive o enti che svolgono attività amatoriale.

In caso di disponibilità di spazi ed ore, dopo aver soddisfatto le richieste dei soggetti aventi sede e che svolgono attività specifica sul territorio Comunale, si può autorizzare l'utilizzo degli impianti a soggetti aventi sede in altri comuni, tenendo conto dell'importanza della relativa disciplina, della rilevanza del campionato che si intende svolgere e della complessiva ricaduta in termini di immagine e di benefici sull'economia locale.

Agli utilizzatori di impianti sportivi l'eventuale assegnazione di ore in impianti sportivi diversi è subordinata al soddisfacimento delle domande pervenute da parte di altri soggetti secondo le priorità sopra indicate.

Articolo 8

UTILIZZO PALESTRE ANNESSE ALLE SCUOLE IN CASO DI GESTIONE DIRETTA

Il Comune dispone delle palestre annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità scolastiche.

Le richieste per l'utilizzo delle palestre e delle attrezzature ivi esistenti possono essere avanzate al Comune dai soggetti interessati;

- entro il 10 settembre di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminato;

- almeno 15 giorni prima rispetto alla data di utilizzo delle stesse per manifestazioni e attività di breve durata.

I predetti termini potranno essere adeguati su specifica e motivata richiesta solo in casi eccezionali ed imprevedibili mediante adozione di determinazione da parte del settore competente.

Le autorizzazioni per l'utilizzo delle palestre possono avere la durata massima di un anno, rinnovabile, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, con un preavviso di almeno 10 giorni.

Le determinazioni relative alle autorizzazioni devono essere trasmesse di volta in volta ai dirigenti scolastici competenti.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle previsioni dell'articolo 7.

Articolo 9

UTILIZZO TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA

Gli impianti sportivi, qualora il Comune ne valuti l'utilità e la fattibilità e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli stessi, in modo da non interferire con la programmazione già stilata, potranno essere utilizzati per iniziative di breve durata organizzate da associazioni, società o enti, compresi quelli che non hanno finalità sportive.

Le richieste in tal senso dovranno essere inoltrate al Comune almeno 15 giorni prima rispetto alla data di utilizzo dell'impianto sportivo.

Il soggetto autorizzato assume tutte le responsabilità organizzative, disciplinari, di controllo sul movimento del pubblico e/o di operatori all'interno dell'impianto sportivo o durante l'accesso o il deflusso delle persone, sollevando l'Ente da qualsiasi onere e/o responsabilità.

La domanda di utilizzo temporaneo deve contenere:

1. l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti (in particolare il numero degli affiliati) e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
2. l'indicazione dell'attività da svolgere;
3. i giorni e le ore previste per lo svolgimento dell'attività;
4. il numero massimo degli utenti che si prevede parteciperanno all'evento;
5. indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti ad altri enti pubblici, per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività;
6. formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - a) ad usare l'impianto comunale, le attrezzature e i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, al termine dell'utilizzo, nello stato di perfetta efficienza;
 - b) a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle attività le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse o arrechino danno alle stesse;
 - c) a segnalare tempestivamente al Comune ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture e agli attrezzi loro assegnati;
 - d) ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento integrale degli stessi;
 - e) a sollevare il Comune, quale proprietario dell'impianto e anche l'autorità scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
 - f) a stipulare idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti e danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;
 - g) ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra-sportiva, di un responsabile, indicato per iscritto dall'associazione, società o ente richiedente;
 - h) a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive, sia di quelle non sportive;
 - i) a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
 - l) ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di autorizzazione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'utilizzo dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
 - m) a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune;

n) a corrispondere la tariffa dovuta per l'utilizzazione dell'impianto sportivo secondo le tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale e il canone per l'installazione di impianti pubblicitari previsto nel presente regolamento.

In caso di esito positivo della richiesta gli interessati devono trasmettere al Comune, la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo e statuto;
- certificato di affiliazione alla Federazione o all'ente di promozione sportiva, relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e dichiarazione della stessa Federazione o ente di promozione sportiva sul numero degli atleti iscritti nell'anno precedente, con obbligo di successivo aggiornamento.

Le autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo dell'impianto sportivo saranno rilasciate con specifica determinazione adottata dal settore competente.

Articolo 10

CANONE PER IMPIANTI PUBBLICITARI

Il canone annuale per ogni singolo impianto pubblicitario è stabilito in € 20,00 fino a 1 mq e € 25,00 per ogni ulteriore mq (con arrotondamento all'unità superiore); lo stesso può essere aggiornato annualmente con apposita delibera di Giunta comunale.

Il canone di cui sopra, a carico del soggetto utilizzatore o dell'affidatario della struttura sportiva, è dovuto per ogni anno, stagione sportiva o per singolo evento.

Al termine dell'anno sportivo o del singolo evento l'impianto deve essere rimosso a cura e spese dell'utilizzatore o dell'affidatario, diversamente provvederà il Comune con addebito delle relative spese.

Per la pubblicità effettuata con rotondi la superficie dovuta per l'imposta sulla pubblicità è calcolata in relazione alla misura effettiva di tutti i messaggi pubblicitari trasmessi e non alla superficie di ingombro dell'impianto che rileva ai soli fini del canone.

Articolo 11

NORME DI ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI E RESPONSABILITÀ

Le scuole, gli enti, le associazioni, società sportive, e, comunque, tutti i soggetti autorizzati all'uso degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei fruitori e delle persone presenti negli stessi.

Gli iscritti alle associazioni società sportive o enti autorizzati per l'utilizzo degli impianti sportivi e gli studenti non possono accedere agli impianti medesimi se non accompagnati da un responsabile dell'associazione, società sportive o ente individuato come specificato nell'articolo precedente o un allenatore o da un insegnante.

Il personale del settore comunale di competenza ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi e, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che vi si svolge.

L'eventuale installazione, da parte dell'affidatario o utilizzatore, di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune. I relativi montaggi e smontaggi devono avvenire nei tempi indicati nell'atto di affidamento o utilizzo e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono a quella considerata.

In caso di manifestazioni non sportive (spettacoli, concerti, convegni ecc.) o di manifestazioni sportive di carattere eccezionale, l'eventuale montaggio e smontaggio di tappeti di protezione e di ogni altra

attrezzatura o struttura ad essi sovrapposta (ring, palchi, sedie, service ecc.) competono agli organizzatori, così come la pulizia dell'impianto sportivo, che può essere effettuata anche con l'ausilio di ditte specializzate.

Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti sportivi al termine delle attività. Gli attrezzi mobili di proprietà dell'associazione, società sportiva o ente autorizzato all'utilizzo dell'impianto sportivo possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti. In ogni caso il Comune non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e/o di effetti personali.

Articolo 12

TARIFFE DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L'associazione, la società sportiva o l'ente che utilizza l'impianto sportivo comunale si impegna ad usufruire delle strutture autorizzate per l'utilizzo nei giorni e nelle ore previste nell'atto di autorizzazione e a versare anticipatamente al Comune, anche in rate mensili, l'importo dovuto calcolato secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta comunale.

Qualora per documentati ed eccezionali motivi, le ore di utilizzo effettivo delle strutture siano inferiori a quelle autorizzate, l'associazione, la società sportiva o l'ente è tenuto a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, agli uffici competenti, per l'applicazione di una riduzione che può giungere il 30% della tariffa dovuta in base alle ore effettivamente utilizzate, da scomputare per l'utilizzo nel periodo successivo. In caso di mancata comunicazione il pagamento sarà dovuto per intero.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto a titolo di tariffa costituisce condizione necessaria per l'utilizzo e l'accesso agli impianti.

Articolo 13

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

Le disposizioni del presente regolamento, composto da 13 articoli, hanno effetto a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio comunale.

Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con il presente regolamento si intendono abrogate.